

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) - contenuto e forma - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 5147 del 26/02/2020 (Rv. 657050 - 01)

Ordinamento giudiziario - Giudici popolari - Approvazione degli albi definitivi - Reclamo - Ricorso per cassazione - Patrocinio del difensore - Necessità - Esclusione - Scelta del patrocinio del difensore - Carenza della procura speciale - Inammissibilità del ricorso.

In tema di reclamo avverso l'approvazione dell'albo dei giudici popolari nelle corti d'assise, l'art. 20, comma 2, della l. n. 287 del 1951, prevedendo la possibilità della corte d'appello di sentire sia la parte che il suo procuratore, se presente in udienza, nonché la comunicazione della sua decisione alla parte personalmente, comporta che il ricorso per cassazione possa essere proposto dalla parte sia personalmente che a mezzo di un difensore, sicché ove essa decida di avvalersi del patrocinio di un difensore, questi deve essere munito di procura speciale, a pena di inammissibilità del ricorso.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 5147 del 26/02/2020 (Rv. 657050 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI

RICORSO PER CASSAZIONE

MANDATO ALLE LITI